

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Testo coordinato con le modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 23/12/2013

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento e interpretazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione della legge e del titolo II capo I (Il Consiglio comunale) dello Statuto.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, o vengano sollevate eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, la decisione è adottata dal Consiglio comunale nella stessa seduta a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 2 (Maggioranza e Minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, per Maggioranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti alla lista collegata al Sindaco eletto.
2. Per Minoranza devono intendersi tutti gli altri Consiglieri
3. Ogni Consigliere può tuttavia far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza.

CAPO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 (Convocazione)

1. *(Abrogato).*
2. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con atto del Sindaco.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

Art. 4 (Procedure della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
 - 2 BIS. L'avviso di convocazione viene inviato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato dall'interessato. Con tale spedizione si considera osservato l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini di convocazione.

2 TER. Al Consigliere che non disponga di un indirizzo di posta elettronica la convocazione viene consegnata dal messo comunale in forma cartacea presso apposito domicilio posto nel territorio comunale ed eletto allo scopo dall'interessato, anche se residente fuori Comune. In caso di assenza del destinatario, il messo notificatore assolve all'obbligo della consegna depositando l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nella cassetta postale.

3 Nel caso di convocazione d'urgenza l'avviso con il relativo ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norme di legge .

4 *(Abrogato)*

5 *(Abrogato)*

Art. 5 (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi le proposte della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei Consiglieri, nonché le proposte di iniziativa popolare previste dallo Statuto.

CAPO III ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 6 (Deposito degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art.49 TUEL e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
2. Entro lo stesso termine le bozze delle deliberazioni ed i relativi allegati sono trasmessi a mezzo di posta elettronica ai consiglieri, ferma restando la facoltà in capo ai medesimi di richiederne una stampa alla segreteria del Comune.

Art. 7 (Sedute del Consiglio – Numero legale)

01. Le sedute del Consiglio sono valide se è presente almeno la metà dei componenti il Consiglio.
 1. Il Sindaco, o chi in sua vece presiede il Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
 2. Decorsi 30 minuti dopo l'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto dallo Statuto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
 3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
 4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
 5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
 6. Affinché il Consigliere possa percepire il gettone di presenza, deve partecipare alla trattazione di almeno la metà degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della stessa

Art. 8 (Seduta seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza di numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté

proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segua ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui all'art.4 del presente regolamento.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno tre consiglieri
5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e modi di cui al precedente comma 2°.

Art. 9 (Comportamento dei Consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno..
2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Sindaco lo richiama, nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli interdice la parola. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta.
3. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Sindaco può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
4. Nelle ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Sindaco sospende la seduta per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 10 (Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Sindaco, dopo gli opportuni richiami, può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.
3. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma o non si possa accertare l'autore di disordini, il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 11 (Polizia nell'aula)

1. Il Sindaco assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, della Polizia Municipale e dell'intervento delle forze dell'ordine.

Art. 12 (Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione degli assessori esterni nominati ai sensi dell'art.17 dello Statuto.

2. Oltre al Segretario comunale, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dipendenti comunali, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale, nonché di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
3. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Sindaco può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco.

Art. 13 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dallo Statuto o nel caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei presenti, decida di procedere in seduta segreta.
2. Possono essere effettuate riprese e trasmissioni audio e/o video e/o fotografiche, dandone comunicazione al Sindaco all'inizio della seduta. Il Sindaco, qualora si presenti l'eventualità, ne informa l'assemblea. .

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 14 (Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale fatto dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale
2. Il Sindaco durante la seduta non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno dei Consiglieri. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
3. Se la seduta non è in numero legale, il Sindaco può sospenderla fino ad un massimo di 30 minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione: tali argomenti costituiscono oggetti della seduta in seconda convocazione.

Art. 15 (Designazione degli scrutatori in caso di votazioni segrete)

1. All'inizio della trattazione di un ordine del giorno per il quale sia prevista la votazione segreta, il Sindaco designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori non possono assentarsi dall'aula al momento della votazione.
3. La designazione degli scrutatori è valida per tutti i casi in cui si proceda a votazione segreta nel corso della stessa seduta.

Art. 16 (Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto, con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il Segretario comunale ha l'obbligo di ritirarsi dall'adunanza del Consiglio comunale quando questo discuta e deliberi argomenti che lo riguardano direttamente o interessino suoi parenti od affini entro il quarto grado civile. In tal caso il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il consigliere più giovane d'età, che assolve alle funzioni di segretario limitatamente all'argomento per il quale il Segretario è stato tenuto ad assentarsi

Art. 17 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, il Consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva del Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.
6. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 18 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato all'inizio o nel corso della seduta su proposta del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere.
3. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante a maggioranza dei presenti.

Art. 19 (Presentazione delle proposte ed interventi)

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'assessore delegato ovvero del consigliere proponente, interviene in primo luogo il relatore per la presentazione della proposta. In seguito possono intervenire gli esperti eventualmente invitati alla discussione per l'illustrazione tecnica dell'argomento.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri, gli assessori ed il Sindaco, nell'ordine di richiesta al Sindaco.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati.

Art. 20 (Modalità degli interventi)

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendo la parola all'intero Consiglio esprimendosi in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, agli strumenti di pianificazione urbanistica, allo Statuto ed ai regolamenti, e ad altri ordini del giorno decisi unanimemente dalla conferenza dei Capigruppo consiliari.
5. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
6. Sono fatti salvi eventuali limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme regolamentari.
7. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.

8. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 21 (Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Sindaco dà avviso al Consigliere iscritto a parlare all'approssimarsi dello scadere dei tempi d'intervento.
2. Allo scadere del tempo, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 22 (Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.

Art. 23 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia del Sindaco, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di cinque minuti.

Art. 24 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
3. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 25 (Presentazione di emendamenti)

1. In qualunque momento prima della votazione, ciascun Consigliere può presentare emendamenti firmati e sottoscritti, concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione: in caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante.
3. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000.

4. Qualora gli emendamenti e presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui al comma precedente, è facoltà anche di un solo Consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti, al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei Consiglieri.
5. Il proponente può rinunciare alla sua proposta od emendamento fintanto che il Consiglio non abbia votato la proposta globale.

Art. 26 (Chiusura della discussione)

1. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

CAPO V VOTAZIONI

Art. 27 (Dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi del precedente art.25, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a tre minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

Art. 28 (Votazione di emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati –con le modalità di cui al precedente art.25– emendamenti, si procederà alla votazione degli emendamenti che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
3. Qualora, durante la trattazione di un argomento, si pervenga alla definizione di una proposta di atto deliberativo diversa da quella originaria, la stessa può essere sottoposta direttamente a votazione finale da parte del Sindaco, previo accordo dei Capigruppo.

Art. 29 (Forma ed esito delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano.
2. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal presidente, ai sensi dell'art. 12, comma 3° del presente regolamento.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede, su invito del Sindaco, ciascun Consigliere deposita la propria scheda in un'unica urna. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede. Le schede bianche,

le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito.

CAPO VI I PROCESSI VERBALI

Art. 30 (Compilazione e contenuto dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono contenere almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, la forma delle votazioni palese o segreta.
2. Il verbale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 31 (Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario prima della sua lettura all'assemblea oppure la dichiarazione venga testualmente dettata.
2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate a verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 32 (Approvazione dei verbali)

1. I verbali sono approvati con le modalità previste dall'art.21 dello Statuto comunale.
2. Le richieste di rettifiche od integrazioni devono essere effettuate per iscritto, proponendo quanto si intende che sia inserito, modificato o cancellato dai verbali.
3. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

CAPO VII DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 33 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalle vigenti normative in materia di diritto di accesso.
2. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco, il quale fornisce risposta entro venti giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 34 (Diritto di interrogazione)

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto da uno o più consiglieri
3. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore per iscritto al domicilio dei richiedenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
- 3 BIS. I consiglieri comunali che presentano interrogazioni possono richiedere che le stesse siano inserite all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

3. TER. In tal caso vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo alla presentazione, se presentate almeno sette giorni prima della data di svolgimento del Consiglio stesso. In mancanza, vengono discusse in un Consiglio ulteriore e successivo, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione.
4. Riguardo le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale deve osservare la seguente procedura:
 - a) lettura da parte dell'interrogante del testo dell'interrogazione;
 - b) lettura da parte del sindaco o assessore della risposta scritta;
 - c) replica da parte dell'interrogante, di durata non superiore a cinque minuti, dei motivi per cui si ritiene soddisfatto o non soddisfatto.Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.
5. L'assenza di tutti gli interroganti comporta il rinvio del punto alla successiva seduta consiliare.

Art. 35 (Diritto di interpellanza)

1. Le interpellanze consistono nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco stesso o della giunta su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
2. Il Sindaco o l'assessore è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo precedente.
3. Il consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dal sindaco o dalla giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea consiliare.

Art. 36 (Diritto alla presentazione di mozioni)

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco, che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di una seduta consiliare da tenersi entro sessanta giorni.

Art. 37 (Svolgimento delle mozioni)

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
4. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti.
5. La mozione viene votata per alzata di mano ed approvata a maggioranza dei votanti.

Art. 38 (Interrogazioni a risposta immediata)

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una semplice domanda che ogni Consigliere può rivolgere senza ulteriori formalità al Sindaco o ad un Assessore su argomenti o fatti diversi e di attualità.
2. L'interrogato può fornire una sintetica risposta o riservarsi di assumere informazioni e rispondere nella seduta consiliare successiva. Il proponente ha diritto di replicare brevemente.
3. Lo spazio temporale riservato alle interrogazioni a risposta immediata è di 30 minuti, al termine di ogni tornata di lavori del Consiglio.

Art. 39 (Norme comuni a interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze

e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

CAPO VIII COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 40 (Costituzione delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, previste dall'art.16 dello Statuto, durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.
- 1 BIS. Salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari permanenti sono le seguenti:
 - Commissione Prima – Affari Generali
 - Commissione Seconda – Finanze e Tributi
 - Commissione Terza – Servizi Sociali, Culturali ed Educativi
 - Commissione Quarta – Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente.
- 1 TER. La presidenza di almeno una Commissione è attribuita ad un Consigliere di Minoranza
- 2 Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali proposti dai Gruppi consiliari al Sindaco e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese.
- 3 *(Abrogato)*
- 4 *(Abrogato)*
- 5 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 6 In caso di dimissione, dalla sola carica di componente della Commissione, di un consigliere di minoranza, il Consiglio Comunale provvede nella seduta successiva a nominare l'altro consigliere di minoranza presente nel Consiglio medesimo.
- 7 Ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo (di tale fatto si dà menzione nel verbale della seduta).

Art. 41 (Nomina ed attribuzioni dei presidenti delle commissioni consiliari)

1. I presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio comunale, contestualmente alla nomina dei componenti.
2. Il presidente convoca la commissione e ne coordina i lavori.
3. I presidenti delle commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, nominato dalla commissione stessa tra i suoi componenti.

Art. 42 (Convocazione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Il presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
2. Il presidente convoca la commissione con avviso scritto da recapitarsi ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Sindaco ed agli assessori competenti per materia.

Art. 43 (Validità delle sedute e delle votazioni)

1. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno due commissari.
2. Decorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti consiglieri nel numero prescritto il presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti ove siano preseti tutti e tre i componenti previsti dall'art. 16 dello Statuto; qualora intervengano due componenti, sono valide le deliberazioni adottate all'unanimità.

Art. 44 (Disciplina delle sedute delle commissioni)

1. Il Sindaco e gli Assessori competenti sono invitati di diritto a partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.
2. Su richiesta dei rispettivi presidenti possono essere invitati alle sedute delle commissioni dipendenti comunali o tecnici o esperti dell'Amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
3. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle commissioni debbono farne richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
4. Il presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

Art. 45 (Verbalizzazione delle sedute)

01. Il segretario della commissione è individuato nel segretario comunale o in altro dipendente del Comune da esso delegato e scelto nel settore di appartenenza della materie trattate dalla commissione stessa.
 1. Il segretario della commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.
 2. I componenti la commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
 3. La seduta della commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione
 4. I commissari possono procedere al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

Art. 46 (Pubblicità)

1. Le sedute delle commissioni sono aperte al pubblico con le modalità ed i limiti definiti dai presidenti delle medesime.
2. Le sedute sono segrete quando vengano trattate questioni relative a persone: Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.
3. Nelle sedute pubbliche possono essere effettuate riprese e trasmissioni audio e/o video e/o fotografiche, facendone richiesta al Presidente entro l'inizio della seduta. Il Presidente, qualora si presenti l'eventualità, ne informa la commissione

CAPO IX I GRUPPI CONSILIARI

Art. 47 (Composizione gruppi consiliari)

1. Il Consiglio prende atto della costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.
2. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione dei gruppi consiliari sono depositate presso l'ufficio di segreteria.

Art 48 (Conferenza dei capigruppo)

1. 1. In esecuzione dell'art.15, commi 5° e 6° dello Statuto comunale, è costituita la “Conferenza dei Capigruppo” di cui fanno parte tutti i Capigruppo designati in Consiglio Comunale, convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Oltre alle competenze eventualmente previste dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni, la Conferenza dei Capigruppo può essere altresì convocata:
 - antecedentemente alle sedute del Consiglio Comunale per prendere visione ed esaminare gli argomenti dell'ordine del giorno e per ordinare i lavori delle sedute;
 - in relazione a situazioni di rilievo di cui intenda dare informazione o per compiti di rappresentanza dell'Ente, in occasione sia di manifestazioni esterne che di ricevimenti in sede.
3. E' convocata con atto informale; le sedute non sono pubbliche.
4. In assenza del Sindaco la convocazione e la presidenza competono al Vice sindaco se componente del Consiglio, o al Consigliere anziano.
5. I Consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Art. 49 (La rappresentanza separata delle componenti consiliari)

1. Quando la legge, lo Statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, il Sindaco, almeno cinque giorni prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i Capigruppo consiliari a procedere alle designazioni dei rispettivi rappresentanti da eleggere.
2. Le designazioni, contenute in atti scritti e firmati dai capigruppo, sono consegnati a mano del segretario comunale nella seduta del Consiglio in cui deve aver luogo l'elezione, per essere inserite a verbale.
3. Il Sindaco dà lettura delle designazioni ed il Consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.
4. Nel caso in cui uno o più gruppi consiliari non abbiano consegnato tramite capogruppo le proprie designazioni, all'elezione dei rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

Art. 50 (Risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari)

- ~~1.~~ Ai gruppi consiliari è assicurata, per il loro funzionamento, degli spazi e delle risorse strumentali in dotazione all'amministrazione comunale.
- ~~2.~~ (Abrogato)

Art. 51 (Gestione delle risorse stanziare)

(Abrogato)